Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 marzo 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Ministero della marina mercantile

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1020**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

immunopatologia;
patologia molecolare;
istituzioni di patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1021**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 604, 605, 606, 607 e 608, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
(due scuole)

Art. 604. — Sono istituite due scuole di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; la prima ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive, la seconda presso l'istituto di II clinica medica generale e terapia medica.

Le scuole conferiscono il « diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ».

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nello scuola medesima.

Art. 605. — La durata del corso degli studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 606. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

ottanta specializzandi (venti per ogni anno di corso) per la prima scuola;

trentasei specializzandi (nove per ogni anno di corso) per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 607. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia clinica;
2) farmacologia clinica;
3) chimica clinica, coprologia, parassitologia;
4) genetica;
5) biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

6) clinica medica generale I;
7) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
8) anatomia ed istologia patologica I;
9) fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
10) radiologia e medicina nucleare I;
11) scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

12) clinica medica generale II;
13) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
14) anatomia ed istologia patologica II;
15) fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
16) radiologia e medicina nucleare II;
17) endoscopia digestiva I.

4° *Anno*:

18) clinica medica generale III;
19) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
20) endoscopia digestiva II;
21) terapia intensiva;
22) gastroenterologia pediatrica;
23) elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Art. 608. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'Istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 749, 750, 751, 752, 753 e 754, relativi alla seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1022**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 152, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in « studi sul dramma antico », annessa alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico

Art. 153. — Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico.

La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio dei problemi relativi al teatro antico e alla sua fortuna nella cultura moderna, e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo della antica drammaturgia. Si propone inoltre di favorire la formazione di operatori teatrali e di tecnici dello spettacolo classico.

Le lezioni saranno tenute presso l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa.

Art. 154. — La scuola è diretta da un consiglio direttivo costituito dai professori ufficiali di letteratura greca, letteratura latina, storia greca, storia romana e da un professore ufficiale di disciplina del gruppo moderno che abbia attinenza con le attività teatrali. Per quest'ultimo e per gli insegnamenti coperti da più docenti, la designazione viene fatta dal consiglio di facoltà.

L'INDA è rappresentato nel comitato scientifico della scuola dal presidente o da un suo delegato.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il direttore della scuola.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il consiglio direttivo, sentito il parere della facoltà, può cooptare studiosi che si occupino con autorità e prestigio di discipline professate nella scuola.

Il consiglio ha il compito di predisporre il programma di attività didattica e scientifica della scuola, di coordinare e approvare il programma delle lezioni, di proporre gli incarichi di insegnamento.

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il direttore della scuola ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario designato in seno al consiglio stesso.

Alla fine dell'anno accademico il direttore della scuola presenterà al Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Università di Catania una relazione sullo stato della scuola e sulla attività didattica e scientifica svolta.

La relazione dovrà essere approvata dal consiglio direttivo.

Art. 155. — La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell'Università di Catania e composto dal preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania, dal direttore della scuola, dal presidente dell'Istituto del dramma antico di Siracusa, dal direttore della scuola di perfezionamento in archeologia classica, e dai rappresentanti degli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola proposti dal consiglio direttivo. Inoltre delibera su tutta la materia che ad esso viene sottoposta dal rettore dell'Università o dal consiglio direttivo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la maggioranza dei membri del consiglio.

Art. 156. — Alla scuola sono ammessi i laureati in lettere - indirizzo classico - delle Università italiane, nonché i laureati in lettere - indirizzo moderno - e in filosofia i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca.

Possono essere ammessi gli stranieri purché forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo, sia ritenuto equipollente ai corsi di studio sopraindicati.

Il consiglio, inoltre, può autorizzare la iscrizione di laureati in lettere - indirizzo moderno - e in filosofia i quali, pur non avendo sostenuto esami di letteratura greca, dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi ai quali hanno chiesta l'iscrizione.

La preparazione viene accertata mediante esame.

Il consiglio direttivo fissa ogni anno il numero di massima delle iscrizioni tenendo conto della effettiva ricettività della scuola. Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti disponibili, stabilisce una graduatoria dei richiedenti sulla base di una valutazione dei titoli presentati.

Art. 157. — I corsi hanno la durata di due anni e comprendono i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:

storia della tradizione e fortuna dei testi drammatici;
antropologia culturale;
storia del mondo classico;
struttura del teatro classico;
tradizione del teatro classico.

Materie complementari:

drammaturgia;
scenotecnica e scenografia teatrale;
elementi di coreografia;
organizzazione dello spettacolo e istituzioni di regia;
musicologia classica;
esegesi delle fonti del teatro tragico;
storia delle religioni classiche;
storia del pensiero e della cultura classica;
storia dello spettacolo;
sociologia del teatro.

Gli insegnamenti relativi alle arti classiche potranno essere mutuati con delibera del consiglio della scuola da quelli esistenti presso la stessa facoltà di lettere e filosofia dall'Università di Catania.

All'inizio del primo anno gli studenti formuleranno, d'accordo col direttore della scuola, un piano di studi che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo. Oltre ai cinque insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi tre fra gli insegnamenti complementari. Eventuali deroghe dovranno essere motivate e sottoposte al parere del consiglio direttivo.

Tutti gli insegnamenti debbono essere orientati su problemi del teatro classico e della sua realizzazione scenica e sono accompagnati da conferenze, seminari, esercitazioni e sopralluoghi nei teatri classici di maggiore interesse.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 158. — La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, dovrà risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnerà l'argomento e l'ora della lezione e sul quale gli allievi presenti apporranno per ogni lezione la loro firma. Su ciascun registro il direttore apporrà alla fine dei corsi il visto di regolarità. I registri saranno ostensibili a richiesta delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione.

La segreteria dell'Università rilascerà inoltre all'iscritto un libretto sul quale saranno attestate alla fine dell'anno le frequenze di ciascun corso di lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni. Il direttore della scuola vi apporrà il suo visto per la validità di ciascun anno di corso.

L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti, e che non abbia superato gli esami prescritti, non viene ammesso agli esami di diploma.

Art. 159. — Gli esami di profitto si svolgono per singole discipline.

Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facoltà universitarie.

Alla fine del secondo anno gli allievi conseguono il diploma di perfezionamento dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle discipline insegnate nella scuola.

La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola, è costituita dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa.

Relazioni e dissertazioni di particolare valore scientifico vengono pubblicate.

Art. 160. — Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Università di Catania che, con la procedura normale, rilascia i certificati e il diploma di perfezionamento; quest'ultimo dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della seconda e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Università.

Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Gli iscritti debbono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000 e per tassa annuale di iscrizione L. 8.000.

I diplomati devono inoltre pagare L. 3.000 per soprattassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 50.000.

Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Università; la tassa di diploma va invece all'erario.

Il provento delle soprattasse per gli esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, n. 4512, art. 9.

Art. 161. — E' istituito un comitato scientifico di collegamento costituito dai direttori delle tre scuole, (di archeologia, di filologia classica, di studi sul dramma antico) dal preside della facoltà di lettere e filosofia o da un suo delegato, da quattro docenti di materie pertinenti agli insegnamenti professati nelle scuole e designati dal consiglio di facoltà.

Il comitato, presieduto dal docente più anziano di carriera, si riunisce in via ordinaria ogni anno prima dell'inizio dei corsi al fine di stabilire il piano operativo che le scuole tradurranno in atto. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1023**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 58 a 66, relativi alla scuola di specializzazione in « analisi chimico-cliniche » che muta la denominazione in quella di « analisi chimico-cliniche e microbiologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia

Art. 58. — E' istituita presso l'Università di Camerino la scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche e mediche la possibilità di una specializzazione nelle materie necessarie ad esercitare la propria attività in un laboratorio di analisi cliniche.

Art. 59. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia al termine del corso di studi che ha durata triennale.

Art. 60. — Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in medicina e chirurgia, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami:

1) chimica biologica;
2) fisiologia generale o fisiologia umana;
3) anatomia umana o istologia o istologia e embriologia;
4) esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimica farmaceutica I (analisi qualitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia I;
5) esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimica farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II;
6) igiene o microbiologia o microbiologia e igiene;
7) chimica analitica;
8) chimica fisica.

Art. 61. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di calcolo statistico;
2) biochimica clinica;
3) istologia con tecniche istologiche e istochimiche;
4) patologia generale con elementi di anatomia patologica;
5) chimica clinica I (analisi chimica qualitativa e strumentale);
6) batteriologia con analisi batteriologiche.

2° *Anno*:

1) chimica clinica II (analisi chimica quantitativa e strumentale);
2) analisi chimico-cliniche I;
3) immunologia e tecniche immunologiche;
4) tecniche di prelievi capillare e venoso;
5) organizzazione di laboratorio chimico-clinico.

3° *Anno*:

1) analisi chimico-cliniche II;
2) ematologia ed analisi ematologiche;
3) virologia e tecniche virologiche;
4) diagnostica micologica e parassitologica;
5) elementi di diritto e legislazione.

Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in analisi chimico-cliniche e microbiologia il candidato dovrà superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, approvata dal docente che ne ha assegnato il tema.

Art. 62. — La scuola è organizzata dall'Università presso i laboratori degli istituti chimici, di istologia, chimica biologica, igiene, microbiologia e fisiologia generale, e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Egli è eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra, e resta in carica per tre anni.

Art. 63. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 64. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare, oltre alle tasse, soprattasse e contributi previsti dal regolamento universitario, un contributo di laboratorio che verrà stabilito di anno in anno secondo l'incidenza annuale mediata della spesa relativa ai laboratori stessi.

Art. 65. — Il numero massimo dei posti disponibili è di sessanta per ogni anno di corso dei quali dieci riservati ai laureati in medicina e chirurgia. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori. Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in analisi chimico-cliniche conseguito presso questa scuola, a far data dall'anno accademico 1983-84 potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi e laboratori non compresi nel piano di studi del diploma di specializzazione già da essi conseguito.

Art. 66. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e i contributi di laboratorio, o attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti o di privati. I fondi vanno comunque iscritti nel bilancio universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1024**.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2456 e modificato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 13, relativo al corso di laurea di ingegneria civile, l'insegnamento di « geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia » muta la denominazione in « geologia applicata ». Nel medesimo articolo agli elenchi degli insegnamenti per la sezione edile, per la sezione idraulica e per la sezione trasporti sono rispettivamente aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

estimo;
idrologia tecnica;
estimo.

Nell'art. 16, relativo al corso di laurea in ingegneria chimica, l'insegnamento di « chimica analitica » muta la denominazione in quella di « chimica analitica industriale per l'ingegneria »; nel medesimo articolo accanto all'insegnamento di « chimica organica » è soppressa la parola « semestrale » ed è inoltre aggiunto l'insegnamento di « principi di ingegneria chimica II » in sostituzione di « reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei » (semestrale).

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, gli insegnamenti « elementi di programmazione » ed « elementi di statistica » sono soppressi e nel medesimo articolo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnica della programmazione.

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in ingegneria aeronautica, l'ultimo comma è soppresso ed è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o dell'art. 31 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione ».

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica, l'insegnamento « materiali per l'elettronica » è soppresso; nel medesimo articolo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

componenti elettronici.

L'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 21. — Le materie di indirizzo a scelta, inseribili negli indirizzi di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, verranno tratte dal seguente elenco di insegnamenti:

acustica applicata;
aerodinamica sperimentale;
analisi dei minerali;
meccanica applicata alle macchine II;
analisi sperimentale delle sollecitazioni (semestrale);
analisi strumentale e prove sui materiali;
antenne;
apparecchiature di manovra e interruzione;
apparecchiature per misure e collaudi industriali;
macchine elettriche ed apparecchi elettrici di comando;
applicazioni elettromeccaniche;
applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
architettura e composizione architettonica II;
architettura ed urbanistica tecniche;
attrezzature di produzione;
automazione;
automazione a fluido e fluidica;
automazione delle misure elettroniche e telemisure;
calcolatori e programmazione;
calcolatori per controllo di processi;
calcolo automatico dei circuiti elettrici;
calcolo delle probabilità e processi stocastici;

calcolo numerico e programmazione;
calcolo strutturale di componenti nucleari;
catalisi e catalizzatori (semestrale);
chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari;
chimica fisica biomedica (semestrale);
chimica tessile;
ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
commutazione e traffico telefonico;
complementi di algebra e geometria;
complementi di campi elettromagnetici;
complementi di controlli automatici;
complementi di elettronica nucleare;
complementi di fisica;
complementi di fisica tecnica;
complementi di idraulica;
complementi di impianti nucleari;
complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
complementi di termodinamica;
complementi di topografia;
componenti elettromeccanici;
materiali per l'elettronica;
consolidamento di rocce e terreni (semestrale);
controlli automatici II;
carotaggi geofisici (semestrale);
controlli idraulici;
controllo dei processi;
meccanica dei robot;
controllo ottimale;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione di gallerie (semestrale);
costruzione di macchine e tecnologie;
costruzione di materiale ferroviario;
costruzione di motori per aeromobili;
costruzione di strutture in acciaio;
costruzione di strutture in cemento armato;
costruzioni aeronautiche II;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
costruzioni elettromeccaniche;
difesa e conservazione del suolo (semestrale);
coltivazione e gestione delle cave (semestrale);
ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
dinamica del volo;
dinamica e controllo degli impianti nucleari;
dinamica fluviale;
diritto urbanistico e dei lavori pubblici;
disegno tecnico;
dispositivi elettronici allo stato solido;
documentazione architettonica;
gestione delle aziende minerarie;
economia dei sistemi aerospaziali;
economia e politica economica;
economia e tecniche per l'analisi degli insediamenti;
processi mineralurgici (semestrale);
elementi del diritto;
elementi di elettronica;
elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria (semestrale);
meccanica superiore per ingegneri;
elettrochimica;
elettrometallurgia;
elettronica applicata all'aeronautica;
elettronica dei sistemi a microprocessore;
macchine elettriche statiche;
elettronica per telecomunicazioni;
elettronica quantica;
eliche ed elicotteri;
sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
esercizio del materiale e degli impianti ferroviari (semestrale);
finanza aziendale e controllo dei costi;
fisica dei plasmi;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;
fisiologia umana;
meccanica biomedica applicata;
fluidodinamica delle turbomacchine;
fotogrammetria;
fotogrammetria applicata;
generatori di calore;
generatori di potenza;
geodesia e cartografia;
geodinamica e geomorfologia;
geofisica applicata;
geostatistica mineraria e applicata;
idrogeologia applicata;
geotecnica II;
macchine utensili;
lavorazione per deformazione plastica;
istituzioni di statistica;
tecnica della sicurezza ambientale;
illuminotecnica;
impianti chimici II;
impianti di bordo per aeromobili;
impianti di filtrazione di gas (semestrale);
impianti elettrici II;
impianti idroelettrici;
impianti meccanici II;
impianti mineralurgici (semestrale);
impianti minerari II (semestrale);
impianti nucleo e termoelettrici;
impianti speciali idraulici;
impianti termotecnici;
impianti tecnici;
impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche;
industrializzazione ed unificazione edilizia;
ingegneria dell'antinquinamento;
ingegneria marittima;
ingegneria sanitaria;
architetture speciali di elaborazione;
sicurezza e normativa nell'industria estrattiva (semestrale);
legislazione, regolamenti e norme (semestrale);
linguaggi di programmazione e compilatori;
litologia e geologia applicate;
sorgenti di radiazioni e macchine acceleratrici;
macchine e impianti elettrici;
macchine idrauliche;
marcketing;
matematica applicata;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
costruzioni biomeccaniche;
fluidodinamica;
meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
meccanica dell'autoveicolo;
meccanica delle rocce;

meccanica delle vibrazioni;
meccanica fine;
meccanica per l'ingegneria chimica;
meccanica statistica applicata;
meccanizzazione delle procedure e sistemi;
metallurgia fisica;
meteorologia (semestrale);
navigazione aerea (semestrale);
applicazioni matematiche per l'elettronica;
metodi numerici dell'ingegneria nucleare;
metodi matematici per l'ingegneria;
manutenibilità ed affidabilità degli impianti industriali;
metrologia del tempo e della frequenza;
metrologia generale e misure meccaniche;
microelettronica;
misure chimiche e regolazioni;
misure elettroniche;
misure nucleari;
misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
misure termiche e regolazioni;
modelli idraulici;
modellistica ed identificazione;
motori termici per trazione;
oleodinamica e pneumatica;
optoelettronica;
organizzazione delle macchine numeriche;
organizzazione e pianificazione dei trasporti (semestrale);
ottica applicata;
componenti e circuiti ottici;
ingegneria degli acquiferi (semestrale);
petrografia;
petrolchimica;
plasmi;
ponti radio;
prefabbricazione strutturale;
preparazione dei minerali;
processi biologici industriali;
produzione di campo e trasporto degli idrocarburi;
progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore;
progettazione degli impianti industriali ed ambiente (semestrale);
progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale);
progetto delle carrozzerie;
progetto di aeromobili II;
progetto di circuiti per microonde;
propagazione di onde elettromagnetiche;
prospezione geofisica;
prospezione geomineraria;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
proprietà fisiche e struttura atomica della materia;
raccolta di dati e telecomandi;
compatibilità elettromagnetica;
reattori nucleari;
regolazione degli impianti termici;
regolazioni automatiche;
reperimento dell'informazione;
reti di telecomunicazioni;
ricerca operativa;
rilevamento geologico-tecnico (semestrale);
rilievi e misurazioni geomeccaniche (semestrale);
rilevatori di radiazioni, trasduttori e sensori;
scienza delle costruzioni II;
sicurezza strutturale;
siderurgia;
simulazione dei sistemi analogici;
sintesi delle reti elettriche;
sistemi di elaborazione dell'informazione II;
sistemi di telecomunicazioni;
sistemi elettrici speciali;
sistemi operativi;
sociologia industriale (semestrale);
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
sperimentazione sulle macchine a fluido;
sperimentazione su materiali e strutture;
strumentazione elettronica;
strumentazione fisica;
strumentazione per bioingegneria;
strumentazione per l'automazione;
strutture informative;
tecnica degli endoreattori;
tecnica dei cantieri;
tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
tecnica dei sistemi numerici (semestrale);
tecnica dei sondaggi petroliferi;
tecnica della regolazione;
tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettriche;
tecnica delle alte temperature;
analisi dei sistemi elettrici di potenza;
tecnica del freddo;
tecnica delle costruzioni industriali;
tecnica delle costruzioni II;
tecnica delle iperfrequenze;
progetto dinamico di strutture meccaniche;
tecnica del traffico e della circolazione;
teoria e pratica delle misure;
tecnica e regolazione degli impianti metallurgici;
tecnica impulsiva;
tecnologia, rappresentazioni progettuali e produzione edilizia;
tecnologia meccanica II;
chimica macromolecolare e tecnologie degli alti polimeri;
reattori chimici;
tecnologie elettrochimiche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie metallurgiche;
tecnologie speciali minerarie;
tecnologie nucleari;
tecnologie siderurgiche;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
tecnologie tessili;
televisione;
teoria degli automi;
metodi matematici per le applicazioni;
teoria dei segnali;
teoria dei sistemi;
teoria della ricezione ottima;
teoria delle strutture speciali (semestrale);
teoria e progetto dei circuiti logici;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica della combustione;
teoria statistica dell'informazione;
termocinetica degli impianti nucleari;
termocinetica e termodinamica biomedica;
termotecnica del reattore;
termoidraulica bifase degli impianti nucleari;
trasmissione di dati;

trasmissione telefonica;
pianificazione aziendale e tecniche informative;
urbanistica.

Gli articoli 28 e 30, relativi alle norme sull'esame di laurea, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 28. — L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta o — a scelta dello studente — di una prova di sintesi.
In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando le risultanze dell'intera carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale.

Art. 30. — La tesi consiste nello svolgimento, sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

Le norme di esecuzione saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 31. — Agli insegnamenti a scelta sono aggiunti i seguenti: aeroelasticità, aerotecnica, affidabilità aerospaziale, dinamica del volo, gasdinamica sperimentale, impianti di bordo per aeromobili, sistemi aerospaziali, stabilità aerospaziale, tecnica aerospaziale, tecnica degli endoreattori, veicoli aerospaziali, strumenti di bordo, strutture aeromissilistiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 247

LEGGE 4 marzo 1982, n. **65**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 16.500 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 27 maggio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonchè della ANDANAS DIRSTAT per la corresponsione al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo.

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale ruolo dei capi cantonieri, ferma restando la dotazione organica complessiva, viene articolato in ruoli compartimentali le cui dotazioni organiche risultano dalla allegata tabella *A*.

I capi cantonieri, con le modalità di cui ai successivi commi, vengono collocati nella quinta qualifica funzionale.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di organico del nuovo ruolo dei capi cantonieri sono ricoperti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS, dal personale in servizio proveniente dalla ex qualifica di capo cantoniere ed attualmente inquadrato nella quarta qualifica funzionale, purchè abbia esercitato le relative mansioni da data anteriore al 1° luglio 1980 e le eserciti all'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avviene seguendo l'ordine risultante dal ruolo di provenienza e non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

I capi cantonieri attualmente in servizio e che eventualmente risultino in soprannumero in ciascun compartimento vengono inquadrati nella quinta qualifica funzionale previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi nelle sedi vacanti di altro compartimento.

Per ciascun compartimento della viabilità, il numero dei capi cantonieri non può essere superiore a quello previsto dalla allegata tabella *A*.

I posti che si rendono successivamente vacanti in ogni compartimento della viabilità vengono totalmente ricoperti mediante concorso interno compartimentale per esami, al quale possono partecipare, previo corso di qualificazione che l'ANAS terrà ogni biennio, i dipendenti muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in servizio da almeno cinque anni alla data del bando di concorso in una qualifica non inferiore alla quarta.

Le modalità di svolgimento del corso nonchè del concorso sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

A coloro che risultano idonei nel concorso vengono attribuiti anche i posti eventualmente resisi disponibili tra la data del bando del concorso stesso e la data del decreto di approvazione della graduatoria.

Per il personale di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento dei capi cantonieri da un compartimento ad un altro può avvenire solo se esistono vacanze nel ruolo organico del compartimento ricevente.

Il provvedimento di trasferimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dal ruolo compartimentale di provenienza ed il suo inserimento nel ruolo del compartimento nel quale viene trasferito.

Il personale in servizio con la qualifica di cantoniere, nonchè quello che verrà assunto con tale qualifica, viene inquadrato a tutti gli effetti nella quarta qualifica funzionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè eserciti le mansioni proprie della qualifica, ovvero dalla data di assunzione.

Per il personale di cui al comma precedente, in servizio alla data del 13 luglio 1980, cessa di avere effetto l'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

In caso di riconosciuta inabilità fisica a svolgere le mansioni di capo cantoniere ovvero quelle di cantoniere, l'ANAS può disporre, su domanda dell'interessato da presentarsi entro tre mesi dal riconoscimento della inabilità fisica, e su conforme parere del consiglio di amministrazione, la cessazione dell'espletamento delle mansioni di capo cantoniere ovvero di quelle di cantoniere e la relativa utilizzazione, fermo restando il trattamento economico in godimento, in mansioni di qualifica funzionale inferiore subordinatamente alla vacanza del posto.

Il conseguente provvedimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dalla qualifica di provenienza e la sua ascrizione alla nuova.

Art. 4.

Per l'ANAS è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica - una apposita commissione paritetica con competenze analoghe a quelle previste per la commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La commissione, nominata con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è presieduta da un Sottosegretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale e composta da quattro funzionari rappresentanti dell'ANAS, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della funzione pubblica - da un rappresentante del Ministero del tesoro e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

I lavori relativi alla individuazione dei profili professionali devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1981.

Art. 5.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'ANAS può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal riconoscimento di tale causa.

Per i fini di cui al precedente comma sono utilizzati i posti disponibili nel primo, secondo, terzo e quarto livello.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'ANAS ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'ANAS può procedere alla assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

Art. 6.

Al personale dipendente dell'ANAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, i trattamenti di quiescenza e di previdenza vengono liquidati sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento dell'anzianità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

Art. 8.

Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

Art. 9.

L'orario di lavoro del personale dell'ANAS è ridotto a 40 ore settimanali dal 1° gennaio 1982.

Titolo II

NORME PER I CONCORSI

Art. 10.

L'ANAS è autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendessero disponibili nel corso dell'anno.

La nomina dei vincitori non può avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

Art. 11.

L'ANAS ha facoltà di nominare, in ordine di graduatoria, anche i candidati dichiarati idonei nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso e, comunque, non oltre il biennio dalla data di nomina dei vincitori.

Titolo III

ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'ANAS DI ALCUNI BENEFICI GODUTI DALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO AL FINE DI INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'ANAS è autorizzata a corrispondere al dipendente personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, il compenso mensile denominato « premio di produzione », al fine di accrescere l'efficienza dei servizi espletati dall'Azienda stessa, anche in relazione ai programmi di interventi straordinari per la viabilità statale.

Il compenso di cui sopra è esteso al personale che presta servizio presso l'ANAS ai sensi dell'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 13.

L'importo del premio, stabilito nella misura massima mensile indicata per ciascuna qualifica dall'allegata tabella *B*, viene determinato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS - su proposta del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

Con lo stesso decreto sono stabiliti criteri particolari di corresponsione del premio che tengano conto della produttività e delle responsabilità.

In ogni caso il premio non può essere corrisposto per i giorni di assenza dal servizio, con esclusione di quelli per congedo ordinario ed infortunio sul lavoro.

Titolo IV

NORME PER IL PASSAGGIO DEI CASELLANTI E DEGLI OPERAI PERMANENTI NEL RUOLO DEI CANTONIERI

Art. 14.

Il ruolo organico dei casellanti dell'ANAS (carriera ausiliaria amministrativa), istituito con l'articolo 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è soppresso.

La dotazione organica di 450 posti di cui alla tabella *E*, quadro I, allegata alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, è portata in aumento dell'organico dei cantonieri stradali di cui al quadro IV della medesima tabella *E*.

Art. 15.

I capi casellanti e i casellanti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche di capo cantoniere e di cantoniere.

Art. 16.

Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le qualifiche di asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore, pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio in ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere.

In conseguenza di tale inquadramento sarà portato in diminuzione della pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1971, n. 2269, ed in un aumento del ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro IV della tabella *E* della legge 7 febbraio 1971, n. 59, un corrispondente numero di posti.

Art. 17.

Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte, purchè nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio anche discontinuo per almeno dodici mesi.

La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS.

Per l'inquadramento di cui al primo comma si prescinde dal limite di età.

Art. 18.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi 500 milioni per l'anno finanziario 1981 e in complessive lire 24 miliardi 300 milioni per l'anno finanziario 1982, delle quali lire 8 miliardi 400 milioni a copertura del titolo terzo e lire 15 miliardi 900 milioni a copertura del titolo quarto, si fa fronte, quanto a lire 16 miliardi 500 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e, quanto a lire 24 miliardi 300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA A

RUOLI COMPARTIMENTALI DEI CAPI CANTONIERI

STRADE STATALI *Compartimenti*:	Estensione della rete (in km.)	Unità di capi cantonieri addetti
Roma	2.783,403	102
Perugia	1.545,184	57
Firenze	3.500,784	127
Genova	1.432,208	52
Torino	2.921,717	108
Aosta	286,144	12
Milano	3.699,103	135
Bolzano	2.629,437	95
Trieste	1.336,440	50
Venezia	1.984,859	73
Bologna	3.074,527	113
Ancona	1.522,834	55
L'Aquila	2.338,522	86
Napoli	2.928,957	106
Bari	2.977,316	108
Campobasso	853,472	32
Potenza	1.959,913	71
Catanzaro	3.584,248	130
Palermo	3.851,291	140
Cagliari	3.053,452	112
	48.263	1.764
AUTOSTRADE STATALI *Uffici speciali*:		
Cosenza	443,400	9
Palermo	360,200	7
	803,600	16
Totale		1.780

TABELLA *B*

MISURA MASSIMA MENSILE DEL PREMIO DI PRODUZIONE

Qualifica	Premio mensile
Direttore generale	267.000
Direttore centrale	231.000
Dirigente superiore	190.000
Primo dirigente	153.000
Ispettore generale R.E.	135.000
Direttore divisione R.E. (a. 2)	125.000
Direttore divisione R.E.	117.000
Livello 8°	95.800
Livello 7°	87.800
Livello 6°	72.000
Livello 5°	68.000
Livello 4°	66.000
Livello 3°	57.000
Livello 2°	54.000
Livello 1°	52.000

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa del 2 aprile 1981 e dell'assemblea dei soci del 28 marzo 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punti 14) e 15), 32, quarto comma, 48 aggiunta lettera *w*), 52 primo e secondo comma, 55, quarto comma, 58, primo comma lettere *a*), *e*) e *g*) e secondo comma, 59, primo comma lettera *e*) e 60 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19, (punti 14 e 15). — (*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore ad anni 9;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

(*Omissis*).

Art. 32. — (*Omissis*).

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni

(tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

(*Omissis*).

Art. 48. — (*Omissis*).

w) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n*) dell'art. 48 non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi né eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quanto trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 55. — (*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 58. — (*Omissis*).

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 % e 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Art. 59. — (*Omissis*).

c) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 60. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa, tesoreria ed esattoria di enti pubblici, morali, società, consorzi, ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

(1027)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1201)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 21,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1200)

DECRETO 1° marzo 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre marzo-aprile 1982 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153, nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 19,20% per il bimestre marzo-aprile 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,20% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre marzo-aprile 1982, si ragguaglia al 21,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1194)

DECRETO 1° marzo 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre marzo-aprile 1982 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 19,20% per il bimestre marzo-aprile 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,20% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre marzo-aprile 1982, si ragguaglia al 21,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1193)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1981, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 21,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1199)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo per il bimestre marzo-aprile 1982 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto n. 258401 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1207)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, concernente norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,70% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 21,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1202)

DECRETO 1° marzo 1982.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito age-

volato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composta:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilito la commissione per l'anno corrente pari all'1,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, risulta pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1195)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre marzo-aprile 1982, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,20% e che detto tasso è così composto:

a) 18,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1197)

DECRETO 1° marzo 1982.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare l'art. 2 con il quale

si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95 % e che detto tasso è composto:

18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 % il tasso di riferimento è pari al 21,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1196)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1208)

DECRETO 1° marzo 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,50% per il bimestre marzo-aprile 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1198)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazione di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuti dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1204)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1205)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15 % per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1203)

DECRETO 1° marzo 1982.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977 come risulta modificato dal decreto n. 258400 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,15% per il bimestre marzo-aprile 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1206)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 febbraio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979), con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei « sommozzatori in servizio locale »;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981), con il quale la normativa di cui al decreto sopra menzionato è stata adeguata all'art. 48 paragrafo 2 del trattato C.E.E. ed all'art. 1 paragrafo 2 del regolamento (CEE) del 16 dicembre 1968;

Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato:

« Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dello attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: MANNINO

(1141)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1981, n. **1025.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in Roma.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 e 15 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 168

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 407/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 408/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 409/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 410/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventottesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 411/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 412/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 413/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 414/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 415/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 416/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 417/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 418/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1757/81 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 419/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 420/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 421/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 422/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 423/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Informazione sulla data: di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca, relativo al controllo ed alla protezione reciproca dei vini di qualità nonché di alcuni vini designati con un'indicazione geografica; di applicazione del regolamento (CEE) n. 2931/80, dell'11 novembre 1980, relativo ad alcuni vini di qualità originari della Repubblica austriaca.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3823/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 387 del 31 dicembre 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 387/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 49 del 22 febbraio 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 396/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 52 del 23 febbraio 1982.

Pubblicati nel n. L 54 *del* 25 *febbraio* 1982.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 424/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1982.

Regolamento (CEE) n. 425/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 426/82 della commisione, del 25 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 427/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 428/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 429/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 430/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 431/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 432/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 433/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di fiocchi di avena alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 434/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 435/82 della commissione, del 24 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta di gres, della sottovoce 69.12 B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 436/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/82, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente dei fichi secchi detenuti dall'organismo d'ammasso greco.

Regolamento (CEE) n. 437/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1982 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 438/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 439/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 440/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 441/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 442/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 443/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 444/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 445/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 446/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 447/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 448/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, recante sospensione temporanea di talune norme di calcolo degli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 55 *del* 26 *febbraio* 1982.

(52/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1982. Ratifica di provvedimento adottato dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 6/1982 adottato dalla giunta del CIP in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 4 febbraio 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, il seguente provvedimento adottato dalla giunta del CIP:

Provv. n. 6/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 5 marzo 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIP
SPADOLINI

(1230)

Provvedimento n. 8/1982. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 6 settembre 1979 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento CIP n. 17/1980 del 30 aprile 1980 relativo alla metodologia per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Considerate le direttive di politica energetica nazionale volte all'equilibrio dei prezzi tra le varie fonti energetiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1974, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L./mc 35, pari a L./Mcal 3,846 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le conseguenti maggiorazioni alle tariffe secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 17/1980.

Roma, addì 5 marzo 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIP
SPADOLINI

(1231)

Provvedimento n. 9/1982. Tariffe del gas. Aggiornamento costo del personale e costo materia prima

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che, in applicazione delle leggi citate, il CIP ed i comitati provinciali prezzi, nelle rispettive sfere di competenza, sono gli unici organi che hanno potere e facoltà di deliberare in materia tariffaria;

Visto il provvedimento CIP n. 20/1975 del 7 agosto 1975 con il quale è stato istituito il metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento CIP n. 17/1980 del 30 aprile 1980 con il quale è stata attuata la verifica di congruità;

Visto il punto 5.2 del provvedimento n. 17/1980 relativo alla revisione annuale delle tariffe;

Visto il provvedimento CIP n. 8/82 in pari data;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I valori numerici che debbono essere applicati dai comitati provinciali prezzi per il calcolo del costo della materia prima e del personale ai fini della determinazione delle tariffe del gas distribuito a mezzo reti urbane per la seconda applicazione del provvedimento CIP n. 17/1980 sono i seguenti:

1. MATERIE PRIME.

1.1. *Gas naturale da metanodotto*:

Quota proporzionale:

L/mc 188,225 per aziende con K inferiore a 6600 Mcal/ut.a.;

L/mc 195,225 per aziende con K compreso tra 6600 e 9000 Mcal/ut.a.;

L/mc 201,225 per aziende con K superiore a 9000 Mcal/ut.a.

Quota fissa:

L/mese per mc/h 2615.

1.2. *Gas naturale da carro bombolaio*:

L/mc 247,225 (L/mc 188,225 franco metanodotto, più L/mc 30 per compressione, più L/mc 25 per trasporto, più L/mc 4 per nolo bombole).

1.3. *G.P.L. (Propano)*:

L/Kg 435,050 (L/Kg 396,050 franco raffineria - provv. CIP n. 39/1981 - più L/Kg 15 sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, più L/Kg 2 per imposta di fabbricazione, più L/Kg 22 per trasporto).

1.4. *G.P.L.* (*miscela*):

L/Kg 423,050 (L/Kg 384,050 franco raffineria - provv. CIP n. 39/1981 - più L/Kg 15 per sovrapprezzo Cassa conguaglio, più L/Kg 2 per imposta di fabbricazione, più L/Kg 22 per trasporto).

1.5. *D.P.L.*:

L/Kg 412,500 (L/Kg 400,500 franco raffineria, più L/Kg 12 per trasporto).

2. COSTO DEL PERSONALE.

Per la determinazione della componente di costo del personale si procede secondo le disposizioni contenute al punto 1.b del provvedimento n. 17/1980.

I valori aggiornati del costo base al gennaio 1981 sono, per i principali contratti, i seguenti:

contratto ANIG	L. 17.484.000
contratto aziende municipalizzate	» 17.528.000
contratto CO.N.P.I.GAS	» 16.490.000
contratto metanieri privati	» 15.445.000
contratto energia aziende a partecipazione statale	» 17.730.000

Il coefficiente di rivalutazione, che rappresenta l'incremento del costo del lavoro nell'anno, vale per la presente applicazione 1,14.

3. DISPOSIZIONI FINALI.

3.1 Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al punto 6.3.2 del provvedimento n. 17/1980 il quinquennio da prendere a riferimento sarà quello relativo agli anni 1974-78.

3.2 Per l'attuale applicazione la data di presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi è fissata al 15 marzo 1982.

Gli adeguamenti tariffari, che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopracitate disposizioni, avranno la medesima decorrenza del presente provvedimento.

Roma, addì 5 marzo 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIP
SPADOLINI

(1232)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 53 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire *800 miliardi*, così ripartita:

a) *lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento del servizio idrografico, nonché per studi, ricerche, progettazioni e indagini relativi ad interventi considerati prioritari e alla formazione dei piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate. Per il più sollecito espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, può procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto riguarda studi, ricerche e indagini, mediante incarichi professionali, a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità;*

b) *lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza;*

c) *lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;*

d) *lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera* c) *di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici.*

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto negli anni finanziari 1982 e 1983 fanno carico agli accantonamenti destinati agli interventi per la difesa del suolo.

All'onere di lire *100 miliardi* per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-

legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1147)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Sprovieri alla seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 212.

(1142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Chiusi (Siena) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzione mobili da arredi metallici operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

(1146)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Resinflex S.p.a. di Torino, è prolungata al 16 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandor, con sede in Milano e Cesate ((Milano), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texitilsusa di Collegno (Torino), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Unione sportiva Catanzaro

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 356.148.907 dovuto dalla S.p.A. Unione sportiva Catanzaro è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1153)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla, in Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.551.966, dovuto dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1154)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Società Partenopea di navigazione - Span - S.p.a., in Napoli

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 203.856.572, dovuto dalla Società Partenopea di navigazione - Span - S.p.a., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1155)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Alma nuova, in Casavatore

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 365.788.350 dovuto dalla S.p.a. Alma nuova, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1156)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Tomaificio 2300 di Belloni Giuseppe, in Altivole

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.280.695 dovuto dalla ditta Tomaificio 2300 di Belloni Giuseppe, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1157)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Linotipia fiorentina, in Firenze

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.969.595 dovuto dalla S.r.l. Linotipia fiorentina, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1148)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Marmi del Vallone, in Doberdò del Lago

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.759.000 dovuto dalla S.p.A. Marmi del Vallone, in Doberdò del Lago, località Ferletti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Gorizia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1149)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bolzonello Albertino, esercente calzaturificio in Montebelluna.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 23.122.695 dovuto dalla ditta Bolzonello Albertino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1150)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare dell'impresa Vitolo Ugo, in Napoli

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 89.047.281 dovuto dal signor Vitolo Ugo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1151)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pieve del Cairo.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Pieve del Cairo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 403.854.680 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 416.645.703 iscritto a ruolo a nome della ditta « Commercio carburanti S.a.s. di Tacchini G. e C. ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1125)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.853.169.508 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.964.982.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pernici Ermanno.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1048)

Trasferimento alla regione Piemonte di canali demaniali d'irrigazione

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1 Finanze, foglio n. 380, è stato approvato lo stato di consistenza 14 aprile 1981, relativo al canale demaniale d'irrigazione denominato « Naviletto di Livorno », scorrente nel territorio della provincia di Vercelli, sul quale il demanio dello Stato vanta il diritto della servitù d'acquedotto con l'obbligo di concorrere alla manutenzione dell'alveo nei casi in cui si avvale di tale servitù.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna del diritto di servitù d'acquedotto di cui all'art. 1 alla Associazione d'irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, facendolo constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e dell'Associazione medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale del diritto a loro favore.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1 Finanze, foglio n. 377, è stato approvato lo stato di consistenza 14 aprile 1981, relativo al canale demaniale d'irrigazione denominato « Nuovo Canale della Baraggia Vercellese », scorrente nel territorio della provincia di Vercelli.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il complesso del canale di cui all'art. 1 alla Associazione d'irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e dell'Associazione medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1 Finanze, foglio n. 379, è stato approvato lo stato di consistenza 14 aprile 1981, relativo al canale demaniale denominato « Scaricatore della Roggia Stura a Terranova », scorrente nel territorio della provincia di Vercelli.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla Associazione d'irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e dell'Associazione medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1 Finanze, foglio n. 378, è stato approvato lo stato di consistenza 14 aprile 1981, relativo al canale demaniale d'irrigazione denominato « Naviletto di Vettignè », scorrente nel territorio della provincia di Vercelli.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla Associazione d'irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e dell'Associazione medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

(1127)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l.	Gorgonzola (Milano), strada Padana Superiore, via privata Giovanni Pascoli	Specialità medicinali	D.M. n. 6161 del 21 ottobre 1981	Modifica denominazione sociale
Farmitalia-Carlo Erba S.p.a., Archifar laboratori chimico farmacobiologici S.p.a., Vetem S.p.a. (officina comune)	Milano, via Carlo Imbonati, 4	Specialità medicinali	D.M. n. 6198 del 12 novembre 1981	Attivazione officina farmaceutica comune
Miles italiana S.p.a.	Cavenago Brianza (Milano), via F. V. Miles n. 10	Specialità medicinali	D.M. n. 6203 del 21 ottobre 1981	Estensione
Profarmi S.r.l.	Zoate di Tribiano (Milano), via Rossini n. 9/11	Specialità medicinali	D.M. n. 6216 del 3 dicembre 1981	Trasferimento autorizzazione
Achille Brioschi & C. S.p.a., Milano 1880	Milano, via P. Gaggia n. 3	Specialità medicinali	D.M. n. 6218 del 3 dicembre 1981	Trasferimento autorizzazione
Aicardi farmaceutici S.r.l.	Bologna, via del Faggiolo n. 82	Specialità medicinali	D.M. n. 6219 del 31 dicembre 1981	Trasferimento autorizzazione
Istituto biochimico pavese S.p.a.	Pavia, viale Certosa n. 10	Specialità medicinali e prodotti biologici estrattivi	D.M. n. 6227 del 31 dicembre 1981	
Laboratorio farmaceutico Lafar S.r.l.	Milano, via Noto n. 7	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. n. 6229 del 23 dicembre 1981	

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Geyfarm industria chimico farmaceutica S.r.l. e Jamco laboratori farmaceutici S.r.l. (officina comune)	Torre Pellice (Torino), via Filatoio n. 12	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. n. 6230 del 31 dicembre 1981	Trasferimento autorizzazione
Giuliani S p.a. e Gipharmex S.p.a. (officina comune)	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio n. 12	Specialità medicinali	D.M. n. 6231 del 23 dicembre 1981	Estensione
Farmaceutici Coli S.r.l. e Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. (officina comune)	Pomezia (Roma), via Campobello n. 9	Specialità medicinali	D.M. n. 6232 del 31 dicembre 1981	Trasferimento autorizzazione
Boehringer biochemia-Robin, società per azioni	Monza (Milano), viale della Libertà km 7,500	Specialità medicinali	D.M. n. 6235	Trasferimento autorizzazione
Italfarmaco S.p.a. e Cilag S.p.a. (officina comune)	Milano, viale Fulvio Testi n. 330	Specialità medicinali	D.M. n. 6239	

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimenti
Farmaceutici Gazzini S.r.l.	Firenze, via Cilea numeri 4, 5 e 6	Specialità medicinali	D.M. n. 6173 del 14 ottobre 1981
Farmaco italiano Padil S.p.a.	Cormano (Milano), via Prealpi, 8	Specialità medicinali	D.M. n. 6174 del 14 ottobre 1981
Laboratorio terapeutico M.R., società a responsabilità limitata	Firenze, via Buffalmacco, 9	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. n. 6185 del 14 ottobre 1981
S.I.M.E.S. S.p.a.	Milano, via Bellerio n. 41	Specialità medicinali chimiche	D.M. n. 6190 del 14 ottobre 1981
Arcispedale S. Maria Nuova Firenze	Firenze, piazza S. Maria Nuova n. 1	Autovaccini	D.M. n. 6193 del 21 ottobre 1981
Farmitalia-Carlo Erba S.p.a. e Archifar laboratori chimico farmacologici S.p.a. (officina comune)	Milano, via Carlo Imbonati n. 4	Specialità medicinali	D.M. n. 6197 del 12 novembre 1981
Panther-Osfa Chemie S.r.l., Aristochimica S.p.a., CIF prodotti medicinali S.r.l. (officina comune)	Roma, via Roccagiovane n. 253	Specialità medicinali	D.M. n. 6215 del 31 dicembre 1981
Laboratori chimici Pierandrei S.p.a.	Aprilia (Latina), via Cagliari numero 210	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. n. 6224 del 31 dicembre 1981 (revoca d'ufficio)
Istituto biochimico pavese S.p.a.	Pavia, via Alzaia n. 29	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. n. 6228 del 21 dicembre 1981
Cilag S.p.a.	Milano, via Cosenza n. 5	Specialità medicinali	D.M. n. 6237 del 31 dicembre 1981
Italfarmaco S.p.a.	Milano, viale Fulvio Testi n. 330	Specialità medicinali	D.M. n. 6238 del 31 dicembre 1981

(1122)

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 3 febbraio 1982 e 9 febbraio 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Nuovo Dinamiren - 50 compresse tipo maschile e 50 compresse tipo femminile registrata in data 19 dicembre 1956 ai numeri 11975 e 11975/A a nome della ditta Dr. Laboschin K.G. di Berlino, rappresentata in Italia dalla ditta Rames S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6734/R);

Iazmin - 10 supposte adulti (categoria) 10 supposte pediatriche (serie categoria) registrata in data 11 novembre 1967 e 31 maggio 1972 ai numeri 12097/A e 12097A-1 a nome della ditta Bios biochimico Sossi S.p.a. in Pisa e successivamente ceduta alla ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6735/R);

Folacid B - in tutte le sue preparazioni e confezioni registrata in data 12 luglio 1948 e 15 maggio 1958 al n. 1200 a nome della ditta Guido Rivetti e figli in San Giovanni a Teduccio (Napoli) (decreto di revoca n. 6736/R);

Defensil - sciroppo 120 cc registrata in data 11 novembre 1961 a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder in Firenze (decreto di revoca n. 6737/R);

Colasol Sanat ormovitaminico (categoria) flacone sciroppo 175 cc e flacone x 200 cc nonché della categoria confetti (60 confetti) Colasol-Sanat registrata in data 8 luglio 1955, 28 marzo 1955 e 7 giugno 1967 ai numeri 9876/A e 9876/B a nome della ditta Bios biochimici Sossi S.p.a. in Pisa e successivamente ceduta alla ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6738/R);

Calcicol - flacone g 180 di granulato per sciroppo, registrata in data 15 ottobre 1955 e 8 marzo 1969 al n. 10449 a nome della ditta Fidia farmaceutici italiani in Abano Terme (Padova) (decreto di revoca n. 6739/R);

Ferpavit - 20 capsule da mg 0,50 e la relativa serie Ferpavit JR - 20 capsule da mg 0,125 registrata in data 17 maggio 1966 ai numeri 4823 e 4823/1 a nome della ditta Cynamid Italia S.p.a. in Catania (decreto di revoca n. 6740/R);

Larostidin Roche - 6 fiale x 5,3 cc, registrata in data 25 maggio 1951 e 2 gennaio 1957, al n. 4908 a nome della ditta Roche S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6741/R);

Ergovital - flacone g 150 sciroppo tipo valerianato, registrata in data 28 marzo 1951, 3 novembre 1954 e 8 ottobre 1963 al n. 4682/C a nome della ditta Lab. terapeutico M.R. in Firenze (decreto di revoca n. 6742/R);

Ekaciclina - 5 e 8 capsule da mg 100 e la categoria flacone da 30 e 60 ml, registrata in data 21 febbraio 1970 e 1° marzo 1971 ai numeri 21686 e 21686/A a nome della ditta Dr. Guidi in Milano (decreto di revoca n. 6743/R);

Liverpen - 50 e 30 capsule registrata in data 12 luglio 1965 e 10 giugno 1980 al n. 20568 a nome della ditta Dr. Guidi in Milano (decreto di revoca n. 6744/R);

Detox B/12 - 5 fiale x 2 cc e della categoria flacone sciroppo da 100 cc e 10 flaconcini da 10 ml per uso orale registrata in data 18 marzo 1977 e 15 marzo 1979 ai numeri 15776 e 15776/A a nome della ditta Dr. Guidi in Milano (decreto di revoca n. 6745/R)

Solmavit - 5 fiale ml 10; 5 fiale ml 5 e 5 fiale ml 2, registrata in data 13 luglio 1950, 30 settembre 1969 e 13 dicembre 1969 ai numeri 3658, 3658/1 e 3658/2 a nome della ditta Lab. chimico farm. Tablò in Roma (decreto di revoca n. 6746/R);

Dynabios - 25 confetti, registrata in data 13 giugno 1960 al n. 17003 a nome della ditta Bios biochimici Sossi S.p.a. in Pisa e successivamente ceduta alla ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6747/R).

(987)

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 206 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali od estere, disposte con decreto ministeriale del 17 dicembre 1981, n. 6652/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, pagina 201, al n. d'ordine 63 relativo al prodotto « Caducid » dove si legge « ... Istituto farmacologico italiano S.p.a. (già Wassermann cod. fisc. n. 00756570156) Pomezia - via Castelli Romani, 116 cod. fisc. n. 00429690589 » deve, invece, leggersi « Wassermann S.p.a. - Milano - via A.M. Ampère, 56 cod. fisc. n. 00756570156 ».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1982 - sia nel sommario che a pag. 824, dove è scritto: « Ministero della sanità - Elenco n. 207 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 31 dicembre *1982*, n. 6651/R », leggasi: « Ministero della sanità - Elenco n. 207 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 31 dicembre *1981*, n. 6651/R ».

(988)

Nel decreto ministeriale 9 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1981, riguardante la autorizzazione all'ospedale civile di Vicenza al solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico, all'art. 2, pag. 8436, al posto di: « Sartori dott. *Francesco* », leggasi: « Sartori dott. *Franco* »; al posto di: « *Rodigliero* dott. Domenico », leggasi: « *Rodighiero* dott. Domenico ».

(1143)

Nelle premesse del decreto ministeriale 28 dicembre 1981, concernente dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi bovina » della regione Valle d'Aosta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982, pag. 390, invece di: « Vista la legge 1° marzo 1972, n. *43* », leggasi: « Vista la legge 1° marzo 1972, n. *42* ».

(1144)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel registro per le varietà di « Allium sativum L » della varietà denominata « Piacentino bianco »

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 è stata iscritta, nel registro per le varietà di « Allium sativum L », istituito con decreto ministeriale del 21 aprile 1981, la varietà locale denominata « Piacentino bianco », la cui descrizione ed atti relativi, approvati dalla commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nella riunione del 28 ottobre 1981, sono depositati presso questo Ministero.

La zona di produzione del « seme di base » della varietà medesima è stata così delimitata:

a nord: dal fiume Po;

ad est: dal torrente Ongina;

ad ovest: dal torrente Nure;

a sud: dalla strada provinciale che, intersecando il torrente Nure a nord di San Giorgio Piacentino, tocca successivamente: San Giorgio, Montanaro, Zena, Chero, San Protaso, fino ad inserirsi sulla statale n. 9 (via Emilia) all'altezza della Felina in comune di Fiorenzuola. Da qui segue la statale n. 9 fino ad incrociare il torrente Ongina.

(1124)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Cosenza della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Cosenza, e succursali in altre località della provincia attribuito con decreto ministeriale 21 luglio 1951.

La camera di commercio, industria, artigianato di Cosenza è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(1089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 2 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1276,550	1276,550	1276,55	1276,550	1276,50	1276,50	1276,450	1276,550	1276,550	1276,55
Dollaro canadese . . .	1042,400	1042,400	1043 —	1042,400	1042 —	1042,35	1042,450	1042,400	1042,400	1042,40
Marco germanico .	537,450	537,450	537,95	537,450	537,25	537,40	537,500	537,450	537,450	537,45
Fiorino olandese .	490,050	490,050	490 —	490,050	489,50	490,10	489,800	490,050	490,050	490 —
Franco belga .	29,268	29,268	29,27	29,268	29,25	29,25	29,270	29,268	29,268	29,25
Franco francese	210,710	210,710	210,90	210,710	210,50	210,70	210,750	210,710	210,710	210,70
Lira sterlina .	2325,600	2325,600	2328 —	2325,600	2325 —	2325,50	2326,900	2325,600	2325,600	2325,60
Lira irlandese	1898,300	1898,300	1898 —	1898,300	1893 —	—	1892 —	1898,300	1898,300	—
Corona danese	160,270	160,270	160,30	160,270	160,25	160,25	160,340	160,270	160,270	160,30
Corona norvegese .	213,320	213,320	213,30	213,320	213,10	213,30	213,430	213,320	213,320	213,30
Corona svedese .	220,780	220,780	220,73	220,780	220,60	220,75	220,770	220,780	220,780	220,75
Franco svizzero .	679,740	679,740	679,50	679,740	678,75	679,75	679,840	679,740	679,740	679,75
Scellino austriaco .	76,595	76,595	76,65	76,595	76,60	76,60	76,600	76,595	76,595	76,60
Escudo portoghese	17,910	17,910	17,95	17,910	17,90	17,90	18,500	17,910	17,910	17,90
Peseta spagnola	12,376	12,376	12,37	12,376	12,35	12,35	12,380	12,376	12,376	12,37
Yen giapponese .	5,374	5,374	5,3750	5,374	5,35	5,36	5,372	5,374	5,374	5,37
E.C.U.	1302,750	1302,750	—	1302,750	1302,25	—	1302,750	1302,750	1302,750	—

Media dei titoli del 2 marzo 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	37,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,675
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	90,400
» 5,50 % » » 1969-84 . .	83,450
» 6 % » » 1970-85 . .	78,650
» 6 % » » 1971-86 .	75,600
» 6 % » » 1972-87 .	76,100
» 9 % » » 1975-90 . .	75 —
» 9 % » » 1976-91 . .	69,175
» 10 % » » 1977-92 . . .	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	61,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82 .	99,725
» » » » 1- 5-1980/82 .	99,700
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,825
» » » » 1- 7-1979/82 .	99,750
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 .	99,875
» » » » 1-10-1979/82 .	99,875
» » » » 1-10-1980/82 .	99,825
» » » » 1-12-1980/82 .	99,950
» » » » 1- 1-1980/83 .	100,025
» » » » 1-10-1980/83 .	99,525
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,875
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,250
» » » » 1- 6-1981/84 . .	99,150
» » » » 1- 9-1981/84 . .	99,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,100
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,375
» » » 15 % 1- 1-1983	96,850
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	89,625
» » » 12 % 1- 1-1984	88,125
» » » 12 % 1- 4-1984	86,850
» » » 12 % 1-10-1984	84,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1982

Valuta	
Dollaro USA	1276,500
Dollaro canadese	1042,425
Marco germanico	537,475
Fiorino olandese	489,925
Franco belga	29,269
Franco francese	210,730
Lira sterlina	2326,250
Lira irlandese	1895,150
Corona danese	160,305
Corona norvegese	213,375
Corona svedese	220,775
Franco svizzero	679,790
Scellino austriaco	76,597
Escudo portoghese	18,205
Peseta spagnola	12,378
Yen giapponese	5,373
E.C.U.	1302,750

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 3 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274,050	1274,050	1274,10	1274,050	1274 —	—	1273,950	1274,050	1274,050	1274,05
Dollaro canadese	1041,200	1041,200	1041 —	1041,200	1039 —	—	1044 —	1041,200	1041,200	1041,20
Marco germanico	537,980	537,980	538,15	537,980	537,75	—	537,960	537,980	537,980	538 —
Fiorino olandese	490,050	490,050	490,50	490,050	489,90	—	490,080	490,050	490,050	490 —
Franco belga	29,150	29,150	29,18	29,150	29,15	—	29,140	29,150	29,150	29,15
Franco francese	210,440	210,440	210,80	210,440	210,40	—	210,500	210,440	210,440	210,45
Lira sterlina	2318,900	2318,900	2320 —	2318,900	2316 —	—	2318 —	2318,900	2318,900	2318,90
Lira irlandese	1897,500	1897,500	1900 —	1897,500	1898 —	—	1899 —	1897,500	1897,500	—
Corona danese	159,920	159,920	160 —	159,920	159,90	—	159,900	159,920	159,920	159,90
Corona norvegese	212,900	212,900	212,80	212,900	212,75	—	212,900	212,900	212,900	212,90
Corona svedese	220,150	220,150	220,55	220,150	220,25	—	220 —	220,150	220,150	220,15
Franco svizzero	678,200	678,200	679,25	678,200	678,50	—	678,660	678,200	678,200	678,20
Scellino austriaco	76,605	76,605	76,60	76,605	76,60	—	76,585	76,605	76,605	76,60
Escudo portoghese	18,110	18,110	18,05	18,110	18 —	—	18 —	18,110	18,110	18,10
Peseta spagnola	12,353	12,353	12,37	12,353	12,35	—	12,370	12,353	12,353	12,35
Yen giapponese	5,395	5,395	5,40	5,395	5,35	—	5,396	5,395	5,395	5,39
E.C.U.	1301,680	1301,680	—	1301,680	1302,75	—	1301,680	1301,680	1301,680	—

Media dei titoli del 3 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	37,125
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,475
» 5,50% » » 1968-83	90,400
» 5,50% » » 1969-84	83,450
» 6% » » 1970-85	78,650
» 6% » » 1971-86	75,600
» 6% » » 1972-87	76,100
» 9% » » 1975-90	75 —
» 9% » » 1976-91	69,775
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,725
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,625
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	99,150
» » » » 1- 9-1981/84	99,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,100
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,400
» » » 15% 1- 1-1983	96,875
» » » 18% 1- 7-1983	99,750
» » » 12% 1-10-1983	89,625
» » » 12% 1- 1-1984	88,100
» » » 12% 1- 4-1984	86,850
» » » 12% 1-10-1984	84,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1274 —
Dollaro canadese	1042,600
Marco germanico	537,970
Fiorino olandese	490,065
Franco belga	29,145
Franco francese	210,470
Lira sterlina	2318,450
Lira irlandese	1898,250
Corona danese	159,910
Corona norvegese	212,900
Corona svedese	220,075
Franco svizzero	678,430
Scellino austriaco	76,595
Escudo portoghese	18,055
Peseta spagnola	12,361
Yen giapponese	5,395
E.C.U.	1301,680

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1275,05	1275,05	—	1275,05	1275 —	1275 —	1274,95	1275,05	1275,05	—
Dollaro canadese	1044,25	1044,25	—	1044,25	1042 —	1044,20	1044,25	1044,25	1044,25	—
Marco germanico . .	538,18	538,18	—	538,18	538 —	538,20	538,20	538,18	538,18	—
Fiorino olandese .	490,93	490,93	—	490,93	490,50	490,95	490,90	490,93	490,93	—
Franco belga	29,145	29,145	—	29,145	29,15	29,15	29,1450	29,145	29,145	—
Franco francese .	210,47	210,47	—	210,47	210,30	210,45	210,59	210,47	210,47	—
Lira sterlina	2328,20	2328,20	—	2328,20	2324 —	2328,15	2328,25	2328,20	2328,20	—
Lira irlandese	1903,70	1903,70	—	1903,70	1902 —	—	1903 —	1903,70	1903,70	—
Corona danese . .	160,39	160,39	—	160,39	160,10	160,40	160,45	160,39	160,39	—
Corona norvegese .	213,16	213,16	—	213,16	212,90	213,15	213,20	213,16	213,16	—
Corona svedese	220,55	220,55	—	220,55	220,40	220,50	220,65	220,55	220,55	—
Franco svizzero	678,03	678,03	—	678,03	677,50	678,05	677,75	678,03	678,03	—
Scellino austriaco	76,749	76,749	—	76,749	76,70	76,75	76,7470	76,749	76,749	—
Escudo portoghese . . .	18,14	18,14	—	18,14	18,10	18,15	18,50	18,14	18,14	—
Peseta spagnola	12,342	12,342	—	12,342	12,30	12,35	12,34	12,342	12,342	—
Yen giapponese .	5,395	5,395	—	5,395	5,38	5,38	5,3960	5,395	5,395	—
E.C.U. . . .	1303,19	1303,19	—	1303,19	—	—	1303,19	1303,19	1303,19	—

Media dei titoli del 4 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	37,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,350
» 5,50 % » » 1969-84 .	83,450
» 6 % » » 1970-85 . .	78,650
» 6 % » » 1971-86 .	75,600
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,100
» 9 % » » 1975-90 .	75 —
» 9 % » » 1976-91 . . .	69,775
» 10 % » » 1977-92 . . .	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	61,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	60,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82 . .	99,750
» » » » 1- 5-1980/82 .	99,600
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,825
» » » » 1- 7-1979/82 . .	99,800
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 . .	99,775
» » » » 1-10-1979/82 .	99,900
» » » » 1-10-1980/82 .	99,825
» » » » 1-12-1980/82 .	99,800
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,925
» » » » 1-10-1980/83 .	99,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,725
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,025
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,025
» » » » 1- 9-1981/84 . .	99,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	99,125
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,450
» » » 15 % 1- 1-1983	96,900
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	89,775
» » » 12 % 1- 1-1984	88,150
» » » 12 % 1- 4-1984	86,925
» » » 12 % 1-10-1984	84,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1275 —
Dollaro canadese	1044,25
Marco germanico	538,19
Fiorino olandese	490,915
Franco belga	29,145
Franco francese	210,53
Lira sterlina	2328,225
Lira irlandese	1903,35
Corona danese	160,42
Corona norvegese	213,18
Corona svedese	220,60
Franco svizzero	677,89
Scellino austriaco	76,748
Escudo portoghese	18,32
Peseta spagnola	12,341
Yen giapponese	5,395
E.C.U.	1303,19

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore, tecnico esecutivo e operaio di prima, seconda e terza categoria presso l'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di metallurgia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria (centro di fecondazione artificiale) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia umana normale . . . posti 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . » 1
istituto di microbiologia . . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di antropologia . . . . . . » 1
cattedra di fisica generale I . . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

centro di calcolo . . . . » 1
cattedra di macchine . . . . . . » 1

Facoltà di agraria:

cattedra di coltivazioni arboree . . . . » 1
cattedra di chimica agraria . . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di filologia classica . . . . . » 1

Facoltà di chimica industriale:

cattedra di chimica organica I . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto, cattedra o servizi generali intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Bologna per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettricista	posti 2
fabbro	» 1
idraulico	» 2
muratore	» 2
vivaista	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicata a quale delle qualifiche di mestiere sopra specificate il candidato intenda concorrere. Nell'ipotesi in cui il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di una qualifica tra quelle previste dal concorso stesso, la domanda sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad una sola qualifica e, precisamente, a quella che risulti indicata per prima.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico dell'Università di Bologna per la qualifica di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dodici posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Bologna per le seguenti qualifiche di mestiere:

giardiniere . . .	posti 2
preparatore specializzato di laboratorio .	» 10

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicata a quale delle qualifiche di mestiere sopra specificate il candidato intenda concorrere. Nell'ipotesi in cui il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di una qualifica tra quelle previste dal concorso stesso, la domanda sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad una sola qualifica e, precisamente, a quella che risulti indicata per prima.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico dell'Università di Bologna per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, a venti posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Bologna per le seguenti qualifiche di mestiere:

stalliere	posti 6
bracciante agricolo	» 8
preparatore di laboratorio	» 6

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicata a quale delle qualifiche di mestiere sopra specificate il candidato intenda concorrere. Nell'ipotesi in cui il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di una qualifica tra quelle previste dal concorso stesso, la domanda sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad una sola qualifica e, precisamente, a quella che risulti indicata per prima.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1093)

Concorsi a posti di tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore, o titolo equipollente, nonchè il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di miglioramento genetico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(1092)

Concorso a quattro posti di operaio di terza categoria presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso il Politecnico di Milano per le seguenti qualifiche di mestiere:

muratore . . . . posti 1
manovale . . . . » 1
manovale per trasporto materiali . . . . » 1
manovale meccanico . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda deve essere indicata la qualifica di mestiere per la quale si intende partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(1096)

Concorsi a posti di conservatore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei musei delle scienze e degli orti botanici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Palermo per l'erbario dell'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, o in scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, ufficio concorsi, piazza Marina, 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(1097)

Concorso ad un posto di ragioniere presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da un istituto tecnico commerciale o diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico sezione commerciale e ragioneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(1098)

Concorso a due posti di segretario presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Venezia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità di azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(1099)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Milano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi all'ufficio personale dell'Università di Milano.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università di Milano per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(1100)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi seicento posti per la nomina alla qualifica di operatore specializzato d' esercizio, categoria IV, contingente U.L.A.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici locali e delle agenzie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, recante norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, concernente l'individuazione delle qualifiche funzionali e la definizione dei relativi profili professionali, previsti dalla legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1981, n. ULA/A/1201/19238, concernente le norme di raccordo fra il vecchio ed il nuovo ordinamento del personale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di assunzioni senza concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni, e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il dreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, relativo al trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Fatta salva la riserva dei posti previsti dall'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi per esami a complessivi seicento posti di operatore specializzato di esercizio della quarta categoria, contingente U.L.A., allo scopo

di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici locali aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta;
Liguria;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli;
Emilia e Romagna;
Toscana;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia e Lucania;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati concorsi per esame per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio in prova nel ruolo del personale dell'esercizio di IV categoria, contingente U.L.A., per complessivi seicento posti da conferire presso gli uffici locali aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle seguenti direzioni compartimentali:

1) *Compartimento Piemonte-Valle d'Aosta*:

concorso a cinquantasei posti da conferire esclusivamente negli uffici locali del Piemonte, con esclusione della Valle d'Aosta.

2) *Compartimento Liguria*:

concorso a venti posti da conferire negli uffici locali della Liguria.

3) *Compartimento Lombardia*:

concorso a centoventotto posti da conferire negli uffici locali della Lombardia.

4) *Compartimento Trentino-Alto Adige*:

concorso a trentasei posti da conferire esclusivamente negli uffici locali dipendenti dalla direzione provinciale di Trento.

5) *Compartimento Veneto*:

concorso a quarantaquattro posti da conferire negli uffici locali del Veneto.

6) *Compartimento Friuli-Venezia Giulia*:

concorso a quarantaquattro posti da conferire negli uffici locali del Friuli e Venezia Giulia.

7) *Compartimento Emilia e Romagna*:

concorso a cinquantadue posti da conferire negli uffici locali dell'Emilia e della Romagna.

8) *Compartimento Toscana*:

concorso a quarantaquattro posti da conferire negli uffici locali della Toscana.

9) *Compartimento Marche e Umbria*:

a) concorso a sedici posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

b) concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Perugia e Terni.

10) *Compartimento Lazio*:

concorso a ventiquattro posti da conferire negli uffici locali del Lazio.

11) *Compartimento Abruzzo e Molise*:

a) concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali dipendenti dalle direzioni provinciali di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo;

b) concorso a sedici posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Campobasso e Isernia.

12) *Compartimento Campania*:

concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali della Campania.

13) *Compartimento Puglia e Lucania*:

a) concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi;

b) concorso a venti posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Matera e Potenza.

14) *Compartimento Calabria*:

concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali della Calabria.

15) *Compartimento Sicilia*:

concorso a dodici posti da conferire negli uffici locali della Sicilia.

16) *Compartimento Sardegna*:

concorso a ventotto posti da conferire negli uffici locali della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, punto 4, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato in favore dei dipendenti di terza categoria, con qualifica di operatore di esercizio, contingente U.P. e U.L.A. - operatore telecomunicazioni - operatore trasporti (corrispondenti alle soppresse qualifiche di fattorino, portalettere, sorvegliante capo ed equiparate delle tabelle XIX, XX, XXI e XXIV), che abbiano compiuto, dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa terza categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15 della legge n. 101.

Detta riserva opera con priorità assoluta e rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici locali delle circoscrizioni territoriali della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per il personale della III categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 22 aprile 1979 è sufficiente il possesso della licenza della scuola d'obbligo (licenza elementare, purché conseguita anteriormente all'anno 1963, altrimenti diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado).

Per lo stesso personale della III categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 1° maggio 1978, si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, né impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio (IV categoria) contingente U.L.A.;

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domanda di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelli elencati al precedente art. 1 o a più concorsi nell'ambito dello stesso compartimento.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione ai concorsi può essere negata in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.
Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di assicurata convenzionale o di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi circoscrizionali diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendano effettuare le prove facoltative di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla direzione compartimentale per la quale si intende concorrere, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero meccanografico;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla terza categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo triennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

l) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi diversi da quello cui la domanda si riferisce;

m) se intendono effettuare le prove facoltative di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le do-

mande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate alla competente direzione compartimentale.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due comma del precedente art. 5.

Art. 7.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono il titolo di precedenza o di preferenza della nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, verrà nominata con decreto ministeriale.

A detta commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di lingua.

Art. 9.
Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova pratica, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in francese o in inglese, o in entrambe le lingue, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

La prova pratica e il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella prova pratica, nel colloquio e di un decimo dei voti ottenuti nelle prove facoltative (di francese o inglese) purché non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 10.
Diario d'esame

I candidati saranno convocati almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova pratica ed il colloquio.

I candidati che non avranno superato la prova pratica non saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Per essere ammessi agli esami i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su di un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante.

La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine della prova pratica sarà formato l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione del voto riportato. L'elenco sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

I candidati che hanno superato la prova pratica dovranno presentarsi al colloquio e alla prova facoltativa nel giorno e nell'ora indicati dalla commissione giudicatrice nell'elenco suddetto.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio e alle prove facoltative, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro il diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza della nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata dal relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un'apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazione dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale UL - Divisione I - Sezione II - Viale Europa, 147 - E.U.R. 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo del diploma stesso rilasciato ai sensi 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da un medico provinciale, militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno délle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invio alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasicato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956,

n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici locali aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

1) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi da questa forniti.
2) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.
3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
4) Geografia fisica e politica del mondo in generale e dell'Europa in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comuniazione interne dell'Italia.

PROVA PRATICA

a) Macchina calcolatrice: esecuzione di calcoli, nel tempo massimo di 15 minuti e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento elettrico, sulle 4 operazioni e computo di interessi, sconti e percentuali.
b) Dattilografia: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Le prove consisteranno in una conversazione in francese o in inglese su argomenti di normale conoscenza in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua scelta.

N.B. — A tali prove saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . . .
(indirizzo: via, piazza, numero civico)

. . . . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . posti (3) per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio in prova, del personale dell'esercizio di IV categoria (contingente U.L.A.) da conferire presso gli uffici locali aventi sede nella regione . . . . . . della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . .
conseguito presso . . . .
in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

l) di voler sostenere l... prov... facoltativ... di cui all'art. 10 del bando di concorso in . . . .
(indicare la lingua prescelta o ambedue le lingue);

1) . . . . (9).

Data, ...

Firma (10)

. . . .

Note:

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nella circoscrizione regionale prescelta.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio mili-

tare, perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1165)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri, a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Caiazzo Antonio, nato a Pagani il 5 gennaio 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Caiazzo Antonio, nato a Pagani il 5 gennaio 1929, puo partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 16 giugno 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1167)

Rettifica all'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1978, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che è stata erroneamente indicata la data di nascita del dott. Ligrone Francesco, nato l'11 ottobre 1934 anziché il 1° ottobre 1934;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 1° febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, leggasi: « Dott. Ligrone Francesco, nato a Salerno il *1° ottobre 1934* » anziché: « l'*11 ottobre 1934* ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1168)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 ottobre 1981, concernente il concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, alla pag. 1625, all'art. 2, lettera *F*), dove è scritto: « Laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o *elettronica* o chimica. », leggasi: « Laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o *elettrotecnica* o chimica. ».

(1189)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 63 del 5 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Associazione dei comuni del Seprio - Ambito territoriale n. 7 - Unità socio sanitaria locale, in Tradate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, infermiere generico.

Azienda municipalizzata gas, acqua e servizi di Pinerolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato tecnico nel servizio di igiene ambientale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 7 « Valdinievole », in Montecatini Terme: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale addetti all'unità operativa di psichiatria.

Banca d'Italia: Concorso a cinquanta borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito.

Comitato nazionale per l'energia nucleare: Concorso, per esami, a ventuno posti per archivista-dattilografo.

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali: Concorso, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo (carriera esecutiva) nel ruolo amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820650)